

Prot. n. 63

Roma, 14 ottobre 2026

Memoria depositata in relazione all'audizione informale del 15 ottobre 2026 presso la 7^a Commissione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) sul Disegno di legge n. 2053 (D.L. n. 170/2026 - Misure urgenti garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca).

Onorevole Presidente, onorevoli componenti della 7^a Commissione,

grazie per l'opportunità che ci è data di esprimere alcune considerazioni sul provvedimento in discussione, che affronta numerose tematiche rispetto alle quali seguiremo, nella nostra esposizione, la successione con cui vengono trattate nell'articolato del Decreto-Legge.

Art. 1

In merito all'articolo 1 dobbiamo evidenziare come la norma, nell'intervenire sul PEI quale strumento di programmazione educativa e di pianificazione delle misure di sostegno, **trascuri uno dei più rilevanti aspetti dell'inclusione e cioè il fabbisogno di ore di sostegno**. Dobbiamo infatti segnalare come, nel corso del precedente anno scolastico, si sia toccato il record negativo nel rapporto tra i posti di sostegno in organico di diritto e posti effettivamente funzionanti: ebbene, l'organico di diritto è risultato pari al 47% del totale dei posti, toccando la percentuale più bassa di sempre. Tutto ciò in presenza di un costante aumento di alunni con disabilità, una tendenza consolidata da diversi anni e rilevata anche da recenti indagini condotte dall'ISTAT.

La CISL Scuola, pur consapevole degli oneri che comporta l'incremento dei posti in organico di diritto, **ritiene comunque non più procrastinabile l'adozione di misure tali da riportare la percentuale dei posti di diritto su livelli più vicini all'effettivo bisogno**; segnala pertanto l'urgenza di promuovere in tal senso opportuni interventi normativi, per

mettere il sistema scolastico in condizione di garantire con più efficacia processi di inclusione la cui valenza educativa e sociale costituisce un patrimonio indiscusso della scuola italiana e del nostro Paese, da sostenere con risorse adeguate.

Spiace constatare, ancora una volta, il richiamo quasi ossessivo contenuto nella Relazione Tecnica all'esigenza che la disposizione in esame non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: purtroppo una consuetudine per i provvedimenti riguardanti il settore dell'istruzione, nonostante il nostro Paese continui a investire in istruzione una percentuale del PIL inferiore alla media europea e OCSE.

Su quanto previsto alla lettera a) numero 3), chiediamo che **il termine del 15 ottobre sia da intendersi come ordinatorio e non perentorio**, tenuto conto della già notevole complessità delle operazioni di inizio anno scolastico.

Art. 2

L'articolo 2 prevede, per l'anno scolastico 2026/27, l'incremento di 70 milioni di euro del fondo istituito dall'articolo 1, comma 561, della L.197/2022 per valorizzare le attività dei docenti impegnati nelle funzioni di tutoraggio, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa. Per finanziare tale misura, il Decreto-Legge fa tuttavia ricorso all'impiego di 20 milioni di euro del Fondo istituito dall'articolo 16-ter del Decreto legislativo n. 59/2017 in attuazione degli interventi per la scuola previsti dal PNRR. Si tratta di risorse che la norma sottrae alla contrattazione collettiva e al compenso del futuro "docente stabilmente incentivato". **Al riguardo, è bene precisare che la CISL Scuola non ha mai condiviso l'istituzione di tali figure**, oggetto anche di uno sciopero proclamato nel giugno 2022. A motivare il netto dissenso della CISL Scuola, anche il fatto che il finanziamento della retribuzione aggiuntiva prevista da tali disposizioni avvenisse attraverso il taglio di oltre 10.000 posti di organico. La CISL Scuola chiede pertanto un deciso intervento normativo di revisione dell'intera disciplina, **a partire dall'eliminazione del taglio dei 1.750 posti di organico previsto a partire dal prossimo anno scolastico**. Salvaguardare l'organico delle istituzioni scolastiche è essenziale per confermare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa in presenza della crescita dei fattori di complessità rilevati anche dalle indagini Invalsi, nonché alla luce delle nuove incombenze assegnate ai CPIA in altre disposizioni del provvedimento in esame.

La CISL Scuola chiede inoltre che sia eliminata la disposizione che prevede, sempre per finanziare l'incremento del fondo per la valorizzazione dei tutor, di posticipare al

2028 la destinazione del credito di imposta a favore del personale scolastico che presta servizio in determinati comuni di montagna e prende in locazione o acquista un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.

Art. 3

L'articolo 3 contiene misure relative ad aspetti diversi e disomogenei: dalla previsione di un aggiornamento del sistema informatico del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 1), all'introduzione del latino nella scuola secondaria di I grado (comma 2), alla retribuzione accessoria per il personale docente che ha superato positivamente il primo triennio dei corsi di cui al già citato art.16-ter del Decreto legislativo n. 59/2017 (comma 3), questione già fatta oggetto di precedenti osservazioni.

In particolare, per quanto riguarda il comma 1, la CISL Scuola considera opportuno e positivo l'aggiornamento del sistema informativo dell'istruzione (cosiddetto "SIDI"). Un passaggio che può consentire una semplificazione delle procedure e ridurre le cosiddette *molestie burocratiche*, che appesantiscono il lavoro delle segreterie scolastiche rallentandone i tempi. Consideriamo di fondamentale importanza **la realizzazione di una vera piattaforma unificata per la gestione di tutti i processi amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche**, prevedendo l'indispensabile interoperabilità tra le diverse banche dati al fine di evitarne le numerose ridondanze ed eliminando, in questo modo, anche i rischi di errore.

Il comma 2 dell'articolo introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/28, l'insegnamento facoltativo del latino nelle classi della secondaria di I grado a partire dal secondo anno. La relazione tecnica precisa che la disposizione deve comunque avvenire mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia, senza incremento della dotazione organica complessiva e attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. **La CISL Scuola, ancora una volta, si trova costretta a denunciare come un potenziale incremento della offerta formativa, attivabile a richiesta delle famiglie, sia introdotto senza il supporto del necessario investimento:** come se ciò non bastasse, la relazione tecnica si spinge oltre, prevedendo il pagamento di ore eccedenti a carico del MOF nel caso in cui sia impossibile utilizzare docenti attraverso forme di flessibilità. Si tratta di una inaccettabile invasione di campo della legge su una prerogativa – individuazione delle attività finanziabili dal MOF – che attiene alla contrattazione. Alla legge si chiede piuttosto

di intervenire, anche in questo caso, per un opportuno e indispensabile incremento delle risorse.

Art. 7

L'articolo 7 contiene ulteriori diverse misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 1 prevede un incremento di 14 milioni, per il 2026, del Fondo Unico Nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti scolastici, al fine di procedere a una progressiva armonizzazione della retribuzione con quella della restante dirigenza pubblica. In realtà, come ben evidenziato dalla relazione tecnica, circa il 65% dell'incremento è destinato a confermare i livelli retributivi già individuati nell'a.s.2024/25; di conseguenza, solo il 35% è rivolto a perseguire la dichiarata "armonizzazione" retributiva. In tal modo, si rivela impossibile anche solo un concreto riconoscimento delle responsabilità attribuite alla dirigenza scolastica nelle complesse operazioni di conclusione dei progetti PNRR.

Il comma 5 interviene sulla formazione iniziale per la scuola secondaria, prevedendo due modifiche al Decreto legislativo n. 59/2017. **La CISL Scuola valuta positivamente** quanto previsto alla lettera a), che **rende permanente la possibilità di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale a coloro che hanno prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi 5 nella specifica classe di concorso per la quale intendono conseguire l'abilitazione.** In tal modo si va nella direzione di un principio da sempre sostenuto dalla CISL Scuola, ossia riconoscere il valore formativo del servizio prestato dal personale docente precario nelle scuole statali e paritarie.

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2027 il termine di decorrenza dei nuovi requisiti di accesso al concorso per i docenti tecnico-pratici (ITP). **Si tratta di una misura indispensabile**, stante l'esigenza di individuare la corrispondenza delle lauree utili per le specifiche classi di concorso tecnico-pratiche e il necessario raccordo con i diplomi ITS Academy.

La CISL Scuola considera opportune le disposizioni contenute nei commi 6, 7, 8 e 9 sulla prosecuzione del Gruppo di supporto al PNRR e sulla proroga delle equipe formative sino a tutta la durata dell'Unità di Missione.

Lo stesso dicasi per quanto previsto ai commi 10, 11 e 12 sul reclutamento dei Funzionari con incarico di DSGA, consentendo lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e della procedura valutativa. Il CCNL 2019/21 ha innovato

profondamente gli ordinamenti professionali del personale ATA, introducendo, tra le altre novità, la figura dei funzionari e elevata qualificazione (con incarico di DSGA), prevedendo la possibilità, per il personale che negli anni aveva già ricoperto tale ruolo, di partecipare ad un'apposita procedura valutativa finalizzata all'inquadramento nel profilo superiore. In occasione delle assunzioni per l'a.s. 2026/27, tuttavia, troppi posti di DSGA sono rimasti scoperti, nonostante fossero presenti aspiranti sia nella graduatoria del concorso ordinario, sia in quella della procedura valutativa. L'intervento normativo in esame è dunque necessario per soddisfare le esigenze di organico delle diverse province, garantendo un bacino di aspiranti al quale poter attingere per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. **Grazie alla nuova norma, quindi, a partire dall'anno scolastico 2027/28 sarà possibile procedere alla assunzione degli idonei di entrambe le procedure, un giusto riconoscimento per chi ha dato prova di professionalità e superato impegnative procedure concorsuali.**

Art. 8

L'articolo 8 destina risorse per riconoscere l'accresciuto carico di lavoro del personale scolastico impegnato nella gestione dei progetti PNRR e nelle pratiche di avvio dell'anno scolastico. L'incremento dei compensi accessori non può che essere condiviso: sta di fatto che **i 5 milioni di euro a disposizione delle segreterie scolastiche appaiono una dotazione che dovrebbe essere decisamente incrementata.** La relazione tecnica e la relazione illustrativa prevedono infatti che tra le attività da retribuire rientrino anche quelle relative al rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente. A tal proposito, ricordiamo che l'O.M. 16.2.2026, n. 27 (aggiornamento delle GPS), all'articolo 8, comma 6, prevede che gli Uffici Scolastici territorialmente competenti possano delegare le singole istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei titoli. **La CISL Scuola chiede, quindi, un incremento delle risorse che consenta di dedicarne esplicitamente una quota per compensare tale incombenza assegnata agli uffici di segreteria.**

Art. 9

L'articolo 9 riguarda la revisione del monte ore degli istituti tecnici. A tale proposito, all'atto dell'approvazione del decreto ministeriale 29 del febbraio 2026 che individuava i diversi quadri orari del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, **la CISL Scuola**, pur condividendo

l'esigenza di rivalutare l'istruzione tecnica attraverso misure di potenziamento dell'offerta formativa, **aveva fortemente criticato le modalità con le quali si intendeva procedere con la riforma predisposta in attuazione del PNRR.** Tempi non congrui (si interveniva modificando i quadri orari e le discipline mentre le scuole erano impegnate nelle operazioni di orientamento per il successivo anno scolastico), assenza delle linee guida (indispensabili per consentire una coerente progettazione della didattica), introduzione di novità metodologiche senza la necessaria operazione di supporto e informazione al personale, introduzione di una quota del curriculum a disposizione della scuola molto ampia (addirittura 7 ore nella classe finale, che si va comunque ad aggiungere alla già possibile quota di autonomia), con l'effetto di un conseguente elevato numero di docenti destinati a perdere la titolarità nell'istituto di servizio. Tutto ciò ha indotto la CISL Scuola, insieme ad altre organizzazioni sindacali, a rivendicare modifiche all'impianto della riforma proclamando a tal fine la mobilitazione della categoria, con richiesta di esperire il prescritto tentativo di conciliazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In sede conciliativa, come risulta dal verbale dell'incontro svoltosi in data 8 aprile 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è impegnato a fornire da subito indicazioni per l'anno scolastico 2026/27 finalizzate a contenere quanto più possibile gli esuberi nella gestione dei nuovi insegnamenti e della quota del curriculum a disposizione della scuola per la classe prima; in prospettiva, a prevedere un apposito intervento legislativo di modifica dell'Allegato 2-ter del Decreto-legge n. 45/2025 concernente i quadri orari dei nuovi istituti tecnici. La disposizione in esame è apprezzabile perché si inquadra in un contesto di attuazione di impegni condivisi, ma la modifica dell'Allegato 2-ter che riduce da 17 a 10 le ore assegnate all'autonomia delle scuole non appare del tutto risolutiva rispetto alle criticità denunciate. Chiediamo pertanto al Legislatore un intervento più incisivo, non solo a tutela del personale che presta servizio in tali istituti ma anche e soprattutto di alunne e alunni, che potrebbero far conto su un percorso più lineare. **Consideriamo necessario e opportuno ridurre ulteriormente o meglio ancora eliminare la quota di flessibilità, onde non vedere riproposti** gli stessi effetti generati con l'avvio della riforma nell'anno scolastico 2026/27 ai quali è stato necessario ovviare con interventi del Ministero finalizzati a favorire la continuità didattica di tanti docenti. Azzerare la quota di curriculum assegnata all'autonomia delle istituzioni scolastiche eviterebbe l'insorgere di tensioni e conflitti fra i docenti per l'attribuzione delle ore alle discipline più penalizzate. Soprattutto, consentirebbe di ripristinare il monte orario delle discipline inspiegabilmente più penalizzate dagli attuali quadri orari (si citano ad esempio la

classe A-21 (geografia), le scienze sperimentali con riguardo alla A-37, seconda lingua comunitaria, ecc.).

È importante sottolineare come, per rispondere alle specifiche esigenze del territorio, gli istituti tecnici, possano già utilizzare una quota del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, sia per attivare ulteriori insegnamenti. Gli istituti tecnici possono, inoltre, ricorrere alla flessibilità (possibilità di modificare le aree di indirizzo) per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.

Il comma 2 prevede una modifica che appare meramente nominalistica per agli istituti tecnici e professionali, che assumono la denominazione di liceo. Tale intervento, ben lungi dal rilanciare e valorizzare istituti tecnici e professionali, può invece indurre ulteriore confusione nelle scelte da parte di famiglie e studenti, senza risolvere, e magari aggravando ulteriormente, la crisi che investe da tempo gli istituti professionali.

Artt. 12 e 13

Gli articoli 12 e 13 contengono interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico.

Quanto alle disposizioni dei primi tre commi dell'art. 12, volte a indurre la frequenza di percorsi di alfabetizzazione da parte di genitori che incontrino persistenti barriere linguistiche, non vengono chiariti i criteri in base ai quali i servizi sociali dovrebbero individuare la necessità di una partecipazione dei genitori a tali percorsi. Peraltro, la disposizione assegna ai CPIA nuove funzioni che gli stessi, molto probabilmente, non saranno in grado di adempiere, stanti le difficoltà che attualmente vengono segnalate in diverse Regioni, con lunghe liste di attesa per iscrizioni ai corsi dei CPIA che i Centri non sono in grado di accogliere per carenze di organico. Non poche sono, inoltre, le difficoltà che si incontrano per conseguire la certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. **Se davvero il fine del provvedimento è quello della piena integrazione (degli alunni e dei genitori degli alunni stranieri) è necessario rafforzare l'azione dei CPIA rafforzandone l'organico sia dei docenti, sia del personale ATA.**

Sui criteri da seguire (art. 13) per la composizione delle classi in contesti multiculturali, pur con la progressiva attenuazione delle misure inizialmente annunciate, applicabili ora alle sole classi iniziali (a partire dalla scuola primaria) dall'anno scolastico 2027/28 (o dall'anno

scolastico 2026/27 per le iscrizioni in corso d'anno) **riteniamo che rimanga elevato il rischio di limitare il diritto costituzionale allo studio, qualora il rispetto dei vincoli percentuali comportasse per alunne e alunni la necessità di trasferimenti di sede già di per sé discriminanti, ma che potrebbero anche essere difficilmente sostenibili senza un notevole disagio. Se davvero l'obiettivo è favorire l'integrazione di alunni con difficoltà linguistiche, allora è giusto intervenire in maniera concreta: servono per questo più strumenti per l'insegnamento dell'italiano, più operatori competenti in mediazione linguistica e culturale, organici adeguati e classi meno numerose.**

Il problema del ragionevole equilibrio nella composizione delle classi, con cui da molto tempo le scuole si misurano, non trova rimedio efficace nella rigidità di interventi legislativi, che potrebbero renderne più complicata la soluzione specie in determinati contesti demografici. Riteniamo che la scuola abbia la possibilità e la capacità di affrontarlo con la massima efficacia esercitando pienamente la sua autonomia educativa, didattica e organizzativa: rigidi criteri imposti per legge rischiano solo di esporre le scuole, e in primis i dirigenti scolastici, a responsabilità penalmente perseguibili di cui non si comprende il senso e non si avverte davvero la necessità.

Alla luce delle considerazioni esposte, chiediamo che gli articoli in questione siano rimossi dal testo definitivo del provvedimento.

Siamo da sempre fermamente convinti che l'inclusione sia un valore e un segno distintivo che qualifica la scuola italiana nel mondo: un valore che **non si rafforza fissando percentuali di presenza nella composizione delle classi, ma dotando le scuole delle risorse che consentano di affermarlo concretamente ogni giorno.**

LA SEGRETARIA GENERALE

Ivana Barbacci
